

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 488

Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

21/04/2024 - 04:59

Indice

1. DDL S. 488 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 488	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	11
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 34 (pom.) del 04/04/2023	12
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023	15
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 40 (pom.) del 02/05/2023	20
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023	22
1.4. Trattazione in consultiva	23
1.4.1. Sedute	24
1.4.2. Resoconti sommari	25
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	26
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 56 (pom.) del 12/04/2023	27
1.4.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023	30
1.4.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/05/2023	34

1. DDL S. 488 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 488

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 488

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CARLO** e **NOCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023

Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

Onorevoli Senatori. - Le sfide che il settore agricolo è chiamato ad affrontare nei prossimi anni in tema di sostenibilità ambientale, anche alla luce del *Green Deal* europeo e delle strategie « *Farm to Fork* » e « biodiversità », impongono la ricerca di nuove tecniche e metodi di coltivazione finalizzati al miglioramento genetico delle piante per renderle più resistenti alle infezioni da parassiti, meno bisognose di prodotti fitosanitari e in grado di sfruttare meglio le risorse idriche e gli elementi fertilizzanti presenti nei suoli. Prospettiva peraltro in linea con uno degli obiettivi prioritari della FAO (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), ovvero produrre alimenti coniugando aumenti delle rese e sostenibilità ambientale.

La guerra Russo-Ucraina ha evidenziato l'importanza degli approvvigionamenti specie con riferimento ai notevoli ed incontrollabili rincari dei costi di produzione, acuendo la necessità di migliorare la produttività dei sistemi agricoli nazionali. « *Produrre di più con meno* » è pertanto diventata la scommessa chiave anche in termini di sostenibilità economica per le imprese del settore.

A fronte di tali sfide e anche in considerazione del cambiamento climatico che è in grado di arrecare danni anche irreversibili all'agricoltura e ai sistemi agroalimentari con l'aggravarsi degli eventi estremi, l'insufficienza idrica e i continui *stress* termici, l'applicazione in campo agricolo delle tecniche di *editing* genomico si rivela una risorsa preziosa in grado di riscrivere le regole del *breeding* vegetale a servizio di una coltivazione ambientalmente sostenibile ed economicamente più vantaggiosa.

Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico a fini sperimentali e scientifici, con l'obiettivo di superare il divieto di sperimentazione in campo così da consentire alla ricerca di poter valutare in campo aperto i notevoli risultati conseguiti in laboratorio.

Come noto, le tecniche di *editing* genomico consentono di ottenere un organismo vivente con caratteristiche migliori e più performanti rispetto all'ambiente che lo ospita, utilizzando il suo stesso DNA. L'*editing* genomico è infatti un intervento di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA attraverso l'utilizzo di proteine della classe delle nucleasi, la cui funzione può essere paragonata a quella di una forbice capace di « tagliare » il DNA nel punto desiderato. La tecnica di *editing* genomico più nota è denominata « CRISPR/Cas9 », perché utilizza la proteina Cas9, ed è stata scoperta nel 2012 dalle ricercatrici Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, una scoperta che è valsa loro il Premio Nobel per la chimica nel 2020. Mediante l'*editing* genomico si può introdurre in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia stata individuata in individui selvatici o in specie affini, senza introdurre nuovi geni e soprattutto evitando le tradizionali, lunghe pratiche di incrocio e di reincrocio: l'unica mutazione introdotta è quella che si desidera ottenere. Giova sottolineare che gli organismi ottenuti attraverso tecniche di cisgenesi non sono, tecnicamente, OGM (organismi geneticamente modificati) e sono, inoltre, indistinguibili, anche analiticamente, dai corrispondenti organismi non cisgenici.

Ma se la scienza ha fatto straordinari progressi nella tecnica genomica nel costante rispetto delle caratteristiche della specie interessata, la legislazione è rimasta la stessa di oltre venti anni fa. Con la sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha addirittura equiparato alle piante geneticamente modificate, così come definite dalla direttiva 2001/18/CE, le piante ottenute mediante le tecniche di *editing* genomico e lo ha fatto in assenza di una legislazione europea aggiornata in materia. Tale sentenza, fortemente criticata per aver, di fatto, bloccato la ricerca in campo dell'*editing* genomico, è stata smentita concettualmente dalla stessa Commissione europea nel 2021, a seguito dei risultati di uno studio approfondito sulle nuove tecnologie genomiche. Nell'aprile dello stesso anno l'Esecutivo comunitario invitava quindi il Parlamento europeo a predisporre una disciplina specifica per le nuove tecniche, non più equiparabili, come afferma la stessa Commissione europea, agli OGM.

Nelle more dell'adozione della normativa unionale in materia, è pertanto indispensabile che il nostro Paese assuma un'iniziativa nazionale per consentire l'avvio della sperimentazione in campo degli organismi ottenuti dalle tecniche di *editing* genomico.

La normativa nazionale è tanto più urgente ed indispensabile in quanto l'immissione in commercio dei prodotti ottenuti tramite *genome editing* richiede anni di ricerca e sperimentazione, attività propedeutiche indispensabili per giungere a poter commercializzare immediatamente dopo l'autorizzazione unionale. Senza una normazione dell'attività di ricerca l'Italia si troverebbe svantaggiata di anni rispetto ad altri Stati membri che già oggi stanno sperimentando - pur non commercializzando - prodotti ottenuti attraverso le tecniche in parola.

L'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del disegno di legge che mira appunto a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.

L'articolo 2 definisce le tecniche in parola alla luce delle indicazioni date dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (SDN-1 e SDN-2) e dalla Commissione europea.

L'articolo 3 disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione sono tenute a seguire per poter procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo ottenuto con le tecniche di *editing* genomico. La norma rimanda di fatto a quanto disciplinato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con riferimento all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali e scientifici.

Gli articoli 4, 5 e 6 dispongono, analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo con riferimento all'emissione nell'ambiente di OGM, in merito agli adempimenti riguardanti la consultazione e l'informazione pubblica e con la Commissione europea, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo, per le istituzioni autorizzate all'emissione, di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva contenente il riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.

L'articolo 7 rimanda al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per quanto riguarda: le spese relative alle ispezioni e ai controlli nonché al funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto; le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e del decreto legislativo medesimo in quanto compatibili; le attività di vigilanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di potenziare la sostenibilità dell'agricoltura nazionale e contribuire al contrasto al cambiamento climatico attraverso la sperimentazione di metodi volti al miglioramento genetico delle piante, specie in termini di maggiore resistenza alle infezioni da parassiti e minore utilizzo di prodotti fitosanitari e di risorse idriche, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e in coerenza con il principio di precauzione, l'emissione deliberata nell'ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante

mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, per *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intende l'insieme delle tecniche genomiche che permettono di modificare il DNA senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. Al medesimo fine di cui all'articolo 1, per *editing* genomico mediante cisgenesi si intende l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile, come indicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

Art. 3.

(Iter autorizzatorio)

1. Le istituzioni di ricerca e sperimentazione che intendono effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi presentano apposita notifica all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata « Autorità ».

2. La notifica di cui al comma 1 comprende un documento unico, da presentare in forma digitale, contenente:

- a) informazioni generali, comprese quelle relative al personale incaricato di procedere all'emissione e alla formazione dello stesso;
- b) informazioni relative all'organismo prodotto con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o cisgenesi;
- c) informazioni relative ai campi sperimentali in cui l'organismo è coltivato e alle eventuali interazioni con le aree circostanti;
- d) un piano di monitoraggio diretto a individuare eventuali effetti dell'organismo sull'ambiente;
- e) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, per i sistemi agrari e per la filiera agroalimentare dell'organismo oggetto di sperimentazione.

3. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesto l'invio di una nuova notifica. In tale caso può essere fatto riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche del documento unico di cui al comma 2.

5. Ricevuta la notifica di cui ai commi 1 e 3, l'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal suo ricevimento, copia della notifica stessa alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro sessanta giorni, effettua la valutazione dell'istanza ed esprime il proprio parere alla stessa Autorità e agli altri Ministeri interessati.

6. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 5, provvede a:

- a) rilasciare al soggetto notificante un'autorizzazione all'emissione dell'organismo nell'ambiente, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nella valutazione di cui al comma 5, provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate;
- b) comunicare per iscritto al soggetto notificante i motivi del rifiuto dell'autorizzazione all'emissione dell'organismo nell'ambiente.

7. Nel caso di inerzia dell'Autorità, decorso il termine di cui al comma 6, l'autorizzazione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8

luglio 2003, n. 224, rispettando tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

8. Il soggetto notificante può procedere all'emissione dell'organismo nell'ambiente solamente dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità, rispettando tutte le condizioni in esso indicate.

Art. 4.

(Consultazione e informazione pubblica)

1. L'Autorità provvede a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni nell'ambiente degli organismi prodotti con le tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, rendendo accessibili, ai sensi dei capi I-bis e I-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti i provvedimenti adottati. L'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero della salute, organizza annualmente una consultazione pubblica sull'attuazione della presente legge e sui risultati degli organismi ottenuti dalla sperimentazione in materia di *editing* genomico.

Art. 5.

(Relazione conclusiva sull'emissione)

1. All'esito di ciascuna emissione nell'ambiente degli organismi prodotti con le tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), il soggetto notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva sull'emissione stessa nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.

2. L'Autorità invia copia della relazione di cui al comma 1 ai Ministeri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

3. L'Autorità, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua una valutazione della relazione di cui al comma 1 del presente articolo, esprimendo sulla stessa un parere che deve essere comunicato al soggetto notificante nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

Art. 6.

(Scambio di informazioni con la Commissione europea)

1. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1. L'Autorità informa altresì la Commissione europea sulle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, comprese le eventuali ragioni per le quali una notifica è stata respinta, nonché sui risultati delle emissioni, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 34 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 4 APRILE 2023
34ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 413, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 600 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 413, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 600, di iniziativa della senatrice Naturale ed altri, recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane". Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) specifica che il disegno di legge n. 600, composto di 22 articoli, reca una materia analoga al disegno di legge n. 413, di cui è stato avviato l'esame. Anticipa che l'obiettivo del testo è di rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale, stabilendo: le finalità (articolo 1), le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), le caratteristiche del pane (articolo 3), le tipologie di pane (articolo 4), le aggiunte e ingredienti particolari (articolo 5), la disciplina riguardante i grissini (articolo 6).

Inoltre, vengono disciplinati i prodotti intermedi di panificazione (articolo 7), il pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 8), i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 9) e la pasta acida essiccata (articolo 10).

Evidenzia che, a differenza del disegno di legge n. 413, il provvedimento in titolo reca ulteriori disposizioni inerenti al forno di qualità (articolo 11) e al pane fresco di qualità (articolo 12). Al riguardo, è definito forno di qualità il panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, concernente i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento, nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla

conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante.

Sottolinea poi che possono, inoltre, avvalersi della denominazione di «pane fresco di qualità» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento in esame.

Dà conto, quindi, delle disposizioni ai sensi delle quali: viene fornita la definizione di panificio e sono stabilite le modalità di vendita e trasporto del pane (articolo 13); è individuato il responsabile dell'attività produttiva (articolo 14); è disciplinato il mutuo riconoscimento (articolo 15); è dato riconoscimento al pane realizzato interamente in Italia (articolo 16); è istituito il fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy* (articolo 17); è istituita la festa del pane (articolo 18).

Conclude l'illustrazione accennando agli articoli 19, 20, 21 e 22, riguardanti - rispettivamente - la vigilanza e le sanzioni, l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome, le abrogazioni, l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Il presidente [DE CARLO](#), dato che il disegno di legge testé illustrato è analogo al disegno di legge n. 413 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 600 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 413.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Discussione e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, volto a superare il divieto di sperimentazione in campo così da consentire alla ricerca di valutare i risultati conseguiti in laboratorio. Precisa che, come noto, le tecniche di *editing* genomico consentono di ottenere un organismo vivente con caratteristiche migliori e più performanti rispetto all'ambiente che lo ospita, utilizzando il suo stesso DNA. L'*editing* genomico è, infatti, un intervento di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA attraverso l'utilizzo di proteine della classe delle nucleasi.

Sottolinea poi che gli organismi ottenuti attraverso tecniche di cisgenesi non sono, tecnicamente, organismi geneticamente modificati (OGM) e sono, inoltre, indistinguibili, anche analiticamente, dai corrispondenti organismi non cisgenici. Ricorda, tuttavia, che con la sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha equiparato alle piante geneticamente modificate, così come definite dalla direttiva 2001/18/CE, le piante ottenute mediante le tecniche di *editing* genomico e lo ha fatto in assenza di una legislazione europea aggiornata in materia.

Ricorda, altresì, che tale sentenza, fortemente criticata per avere, di fatto, bloccato la ricerca in campo dell'*editing* genomico, è stata smentita dalla stessa Commissione europea nel 2021, a seguito dei risultati di uno studio approfondito sulle nuove tecnologie genomiche. Nell'aprile dello stesso anno l'Esecutivo comunitario ha invitato, quindi, il Parlamento europeo a predisporre una disciplina specifica per le nuove tecniche, non più equiparabili, come affermato dalla stessa Commissione europea, agli OGM. Evidenzia indi che, nelle more dell'adozione della normativa unionale in materia, è indispensabile che il nostro Paese assuma un'iniziativa nazionale per consentire l'avvio della sperimentazione in campo degli organismi ottenuti dalle tecniche di *editing* genomico.

Passando alla illustrazione dell'articolato, specifica che l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del disegno di legge, mirato, appunto, a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.

L'articolo 2 definisce le tecniche in parola alla luce delle indicazioni date dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (SDN-1 e SDN-2) e dalla Commissione europea.

Dà conto, quindi, dell'articolo 3, il quale disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione sono tenute a seguire per poter procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo ottenuto con le tecniche di *editing* genomico. La norma rimanda di fatto a quanto disciplinato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con riferimento all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali e scientifici.

Riepiloga il contenuto degli articoli 4, 5 e 6, i quali dispongono, analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo con riferimento all'emissione nell'ambiente di OGM, in merito agli adempimenti riguardanti la consultazione e l'informazione pubblica e con la Commissione europea, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo, per le istituzioni autorizzate all'emissione, di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva contenente il riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.

Conclude con un cenno all'articolo 7, il quale rimanda al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per quanto riguarda: le spese relative alle ispezioni e ai controlli nonché al funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto; le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame e del decreto legislativo medesimo in quanto compatibili; le attività di vigilanza.

Il presidente [DE CARLO](#) evidenzia la necessità di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame al fine di garantirne una trattazione fondata su basi scientifiche e non meramente ideologiche. Osserva, altresì, che le nuove disposizioni sono destinate ad assicurare ai ricercatori le condizioni per sperimentare.

Prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) per anticipare la presentazione da parte del proprio Gruppo, nel corso della settimana prossima, di un disegno di legge vertente su analoga materia.

Tenuto conto di quanto annunciato dal senatore Bergesio, al fine di assicurare, sin dall'inizio, un esame congiunto delle iniziative legislative, il Presidente propone di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione alle ore 18 del 18 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'ordine del giorno della seduta di domani potrebbe essere integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti", qualora trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,10.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità. Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 40 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023
40ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la discussione generale è tutt'ora aperta. Segnala che, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere al Governo, fissato a giovedì 4 maggio, occorre chiedere alla Presidenza del Senato la proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. In aggiunta al termine regolamentare, comunica di aver interloquito per le vie brevi con il Ministro, la quale si è detta disponibile ad attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza. Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) il quale, dopo aver rilevato l'opportunità di incardinare con maggiore tempestività i provvedimenti sui quali occorre rendere un parere entro una determinata scadenza, chiede di conoscere quando la Commissione concluderà l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver precisato che il provvedimento in questione è pervenuto il 14 aprile, assicura che il parere sull'atto in esame sarà reso entro la fine del mese di maggio, come concordato per le vie brevi con il ministro Santanché.

Ricorda, infine, che domani avrà inizio il ciclo di audizioni informali sull'atto in titolo. Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(643) CENTINAIO e altri. - Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con

tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 488, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 643 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 488, sospesa nella seduta del 12 aprile.

In sostituzione del relatore Pogliese, riferisce sul disegno di legge n. 643 il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), evidenziando che esso disciplina la sperimentazione nell'ambiente da parte delle istituzioni scientifiche di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (articolo 1).

Fa presente che l'articolo 2 reca le definizioni di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e di *editing* genomico mediante cisgenesi, mentre l'articolo 3 detta la procedura per l'autorizzazione alla sperimentazione nell'ambiente di un organismo prodotto con le suddette tecniche da parte delle istituzioni di ricerca e sperimentazione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, il quale disciplina il procedimento di autorizzazione alla sperimentazione nell'ambiente e gli adempimenti successivi. Specifica, al riguardo, che il suddetto procedimento è incentrato sul Dicastero competente (Ministero dell'ambiente) e sulla Commissione interministeriale di valutazione. Entro i quattro mesi successivi al termine del periodo di sperimentazione indicato nel provvedimento autorizzatorio, l'istituzione scientifica che ha proceduto alla sperimentazione invia all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della sperimentazione e l'impatto della stessa in termini ambientali e sulla salute umana e animale. L'Autorità nazionale competente invia copia della relazione ai Ministeri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

Fa cenno poi all'articolo 5, il quale attiene alla pubblicità delle decisioni dell'Autorità nazionale competente, e all'articolo 6, che demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la destinazione della somma di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per l'anno 2024 alla ricerca e sperimentazione delle tecniche previste dal disegno di legge.

Considerata l'analogia di materie con il disegno di legge n. 488, già all'esame della Commissione, propone, in conclusione, di procedere congiuntamente al seguito della discussione.

Concorda la Commissione.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce della congiunzione dell'esame con il disegno di legge n. 488, avanza la richiesta di nomina di un ulteriore relatore.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie tale richiesta, precisando tuttavia, a seguito di sollecitazione del senatore [AMIDEI](#) (*FdI*), che ritiene opportuno non oltrepassare il numero di due relatori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023
41ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Prende la parola il [PRESIDENTE](#) per ricordare di aver chiesto alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. Alla luce di tale proroga, il nuovo termine scade il 14 maggio; in proposito, rammenta di aver già acquisito la disponibilità del Ministro ad attendere la conclusione dell'esame da parte della Commissione anche oltre il suddetto termine.

Precisa altresì che essendosi svolte, nelle giornate del 3, 8 e 9 maggio, numerose audizioni, per un totale di oltre 50 associazioni, si potrebbe considerare concluso il ciclo di audizioni e acquisire ulteriore documentazione in forma scritta. Propone pertanto di proseguire nella discussione generale e nella illustrazione dello schema di parere nella giornata di martedì 16 maggio, onde procedere alla relativa votazione mercoledì 17 maggio, presumibilmente alla presenza del ministro Santanché.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, essendo in corso interlocuzioni tra i Dicasteri dell'economia e dell'agricoltura.

Rammenta poi che è tuttora aperto il dibattito sui disegni di legge nn. [571](#) e [607](#) (Revisione del sistema di incentivi alle imprese), nonché sui disegni di legge n. [488](#) e [643](#) (Organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico). Con riferimento ai citati disegni di legge n. [571](#) e [607](#), propone di demandare all'Ufficio di Presidenza la relativa programmazione dei lavori, anche in ordine allo svolgimento del previsto ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 56 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023**

56ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[SBROLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(488\) DE CARLO e Vita Maria NOCCO.](#) - *Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici*

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) fa presenti l'oggetto e le finalità del disegno di legge in esame, specificati dall'articolo 1, riguardante la sperimentazione di metodi volti al miglioramento genetico delle piante per mezzo delle tecniche definite dall'articolo 2.

L'articolo 3 disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione devono seguire ai fini dell'emissione nell'ambiente degli organismi modificati, mentre l'articolo 4 reca disposizioni su consultazione e informazione pubbliche.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo delle istituzioni autorizzate all'emissione di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva, anche con riferimento al possibile impatto sulla salute umana e animale e sull'ambiente. La medesima Autorità, in base all'articolo 6, cura lo scambio di informazioni con la Commissione europea.

L'articolo 7 rimanda all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 224 del 2003 in materia di vigilanza, spese relative a ispezioni, controlli e funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione, sanzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(246\) Isabella RAUTI e altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

[\(400\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

[\(485\) Maria Cristina CANTU' e altri.](#) - *Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*

[\(546\) SILVESTRONI e altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia*

invalidante

(601) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica

(603) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 601 e 603 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) dà conto in primo luogo dei contenuti del disegno di legge n. 601, le cui finalità sono specificate dall'articolo 1.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni relative alle finalità del disegno di legge.

L'articolo 3 dispone il riconoscimento della sindrome fibromialgica quale malattia invalidante e la sua inclusione tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. Prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri necessari all'inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 4, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca. Inoltre è attribuita alle regioni l'individuazione di specifici percorsi di diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione.

L'articolo 5 reca la disciplina relativa al Registro nazionale della fibromialgia.

Il compito di predisporre corsi di formazione concernenti la diagnosi e la terapia è attribuito al Ministero della salute dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede interventi volti alla promozione della ricerca sulla fibromialgia.

L'articolo 8 è volto a garantire alle persone affette da fibromialgia la possibilità di svolgere l'attività lavorativa con le modalità previste dalla vigente disciplina in tema di lavoro agile.

La promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, attribuita al Ministero della salute, è oggetto dell'articolo 9.

L'articolo 10 destina al fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri connessi al provvedimento.

Le finalità del disegno di legge n. 603 sono definite dall'articolo 1, mentre il successivo articolo 2 dispone il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

L'articolo 3 prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate alla fibromialgia, disponendo che con regolamento emanato dal Ministro della salute siano individuati i criteri relativi all'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche ai fini dell'esenzione e sia disciplinato l'accesso al telelavoro per le persone affette dalla patologia.

In base all'articolo 4, comma 1, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca. Il successivo comma 2 attribuisce alle regioni l'individuazione di ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

L'articolo 5 concerne l'istituzione presso il Ministero della salute del Registro nazionale della fibromialgia.

Il Ministero della salute predispone, ai sensi dell'articolo 6, idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua.

L'articolo 7 reca disposizioni finalizzate a promuovere la ricerca su criteri diagnostici, terapie e prevenzione degli aggravamenti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 8 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali volti a favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia.

L'articolo 9 prevede la promozione da parte del Ministero della salute di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione.

L'articolo 10 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria.

In considerazione dell'affinità della materia, la presidente [SBROLLINI](#) propone, per il prosieguo dell'

iter, l'abbinamento dei disegni di legge nn. 601 e 603 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023
65ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Esame e rinvio)

La relatrice **MANCINI** (*FdI*) chiarisce preliminarmente che le modifiche statutarie di cui allo schema di regolamento in esame sono intese principalmente ad attuare le modifiche all'ordinamento dell'ANPAL introdotte dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consistenti tra l'altro nella soppressione della figura del presidente, sostituita con quella del direttore, della quale sono delineate le funzioni principali.

L'articolo 2 dello schema specifica che il commissario straordinario, previsto dal citato articolo 46 come figura transitoria, continua a operare fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL.

Le modifiche statutarie allegate allo schema contemplano in primo luogo l'attuazione dell'inserimento della figura del direttore, le cui funzioni sono ulteriormente specificate dall'articolo 6 del nuovo testo dello statuto.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le competenze del consiglio di amministrazione in relazione all'introduzione della figura del direttore.

Viene inoltre prevista la costituzione, all'interno dell'ANPAL, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e, di conseguenza, è soppressa la previsione che l'Agencia in esame si avvalga dell'omologo Comitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituzione di un comitato scientifico, con finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

Il **PRESIDENTE** ringrazia la relatrice e, nessuno chiedendo la parola in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, è chiusa la discussione generale.

Ha la parola [il relatore SILVESTRO \(FI-BP-PPE\)](#), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#) introduce l'esame del disegno di legge n. 641, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra Italia e Moldova del 18 giugno 2021 in materia di sicurezza sociale.

Specificati gli obiettivi generali, si sofferma, per quanto di competenza, sulle disposizioni contenute nell'Accordo, che all'articolo 1 individua le istituzioni competenti per la sua applicazione, menzionando, per la parte italiana, l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, per materia e per ciascuna delle due Parti, dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 3, conformemente alle rispettive legislazioni, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o malattia.

La materia della presentazione delle domande di riconoscimento o esportabilità moldave è oggetto dell'articolo 5, mentre l'articolo 6 reca la disciplina degli accertamenti relativi a prestazioni erogate dalle istituzioni dello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

In caso di pagamento di prestazioni non dovute, l'articolo 8 prevede la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere quanto indebitamente percepito.

L'articolo 9 specifica che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'Allegato A.

La valuta da utilizzare per il pagamento delle prestazioni e il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo sono oggetto rispettivamente degli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti riguardo all'informazione reciproca, relativamente a modifiche o integrazioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

L'Allegato A, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo, disciplina il trasferimento dei dati personali tra le competenti istituzioni italiane e moldave.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO \(PD-IDP\)](#) sottolinea la notevole rilevanza sociale dell'Accordo in ragione del numero cospicuo di lavoratori coinvolti e della valenza degli scambi con la Repubblica di Moldova che ne costituiscono l'oggetto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole il senatore [MAZZELLA \(M5S\)](#), la senatrice [SBROLLINI \(Az-IV-RE\)](#) e il senatore [MAGNI \(Misto-AVS\)](#).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) suggerisce di attendere lo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito, al fine di un più approfondito esame del provvedimento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio della trattazione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (*FdI*), il quale chiarisce che il provvedimento in esame attua una modifica puntuale alla disciplina legislativa in vigore in materia di retribuzione dei sindaci.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala l'intento della Commissione di merito di procedere a un ciclo di audizioni. Propone quindi di attenderne lo svolgimento, così da disporre di un maggiore apporto conoscitivo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) condivide l'orientamento del presidente Zaffini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Con riferimento agli aspetti di competenza, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 1 di entrambi i disegni di legge in titolo, concernente i principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 621 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 627 attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita.

Entrambi i testi in esame, inoltre, prevedono l'adozione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione dell'editoria e l'AGCOM e in

collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui rischi della pirateria informatica.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 621, analogamente all'articolo 7 del n. 627, dispone che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di determinare i requisiti tecnici degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'AGCOM. Al funzionamento del tavolo tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Entrambi i provvedimenti - rispettivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 621 e all'articolo 8 del disegno di legge n. 627 - prevedono un incremento di 10 unità della pianta organica dell'AGCOM, in ragione delle nuove competenze conferitele. Ai relativi oneri si provvede mediante un contributo posto a carico di soggetti specificatamente individuati. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente la valutazione favorevole del proprio Gruppo relativamente ai disegni di legge in esame, dei quali ricorda l'origine parlamentare risalente alla scorsa legislatura, durante la quale si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica inoltre che sempre più frequentemente le Camere riescano a licenziare in tempi rapidi provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Nel merito, i disegni di legge in esame definiscono un quadro di tutela degli autori di opere di carattere artistico e possono concorrere alla diffusione di un approccio maggiormente consapevole alle risorse reperibili in rete, particolarmente utile nel caso delle generazioni più giovani.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si associa, osservando l'opportunità di maggiori tutele per i lavoratori del settore artistico e rammentando l'impegno comune delle diverse forze politiche registrato al riguardo nella precedente legislatura.

Ha nuovamente la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023**

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante
approvazione delle modifiche allo statuto dell' Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(n. 43)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell' articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Seguito e conclusione dell' esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l' esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice MANCINI (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE informa che è stato inoltre presentato uno schema di parere alternativo, favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), sottoscritto dalle rappresentanti in Commissione del Gruppo PD-IP.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso lo schema di parere alternativo.

IN SEDE REDIGENTE

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di sette emendamenti riferiti al disegno di legge n. 444 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Tutte le proposte emendative sono quindi date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) riconosce l'attuale esigenza di una revisione della normativa in materia di aiuti alle imprese, in particolare al fine di snellire le procedure, e approntare strumenti idonei alla valutazione delle ricadute occupazionali, con specifico riguardo alle donne e ai giovani. In considerazione di tali obiettivi è necessario disporre delle informazioni fornite dai soggetti auditi dalla Commissione di merito. Risulta pertanto opportuno un conseguente rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza la necessità di un andamento celere dell'esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, in ragione della necessità di garantire alla Commissione la possibilità di concludere l'esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in tempi congrui con l'esigenza di consentire l'effettività della trattazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), riconoscendo la valenza delle considerazioni del Presidente, auspica un'organizzazione oculata dei lavori, basata in particolare sulla programmazione dell'Assemblea.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) suggerisce la possibilità di un impiego proficuo delle giornate di giovedì e venerdì ai fini dell'esame del summenzionato decreto-legge.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 685 (dl 48/2023 - lavoro) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, concernente il Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare i

termini dell'entrata in vigore del provvedimento, atteso che in assenza di una disposizione di rango primario che autorizzi la deroga alla ordinaria *vacatio legis*, si integrerebbe una violazione dell'articolo 10 delle preleggi;

- considerato che l'articolo 7, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2012, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 106 - attribuisce al consiglio di amministrazione dell'ANPAL la competenza a deliberare i piani di spesa e di investimento a prescindere dal loro importo, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento - contenuto nelle novelle agli articoli 6, comma 1, lettera *b*) e 7, comma 1, lettera *b*) dello Statuto, di cui agli articoli 2 e 3 dell'Allegato allo schema di decreto - a un ammontare di spesa superiore a 1 milione di euro, previsto con riguardo rispettivamente alle attribuzioni e ai compiti del direttore e del consiglio di amministrazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN E ZAMBITO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame concernente il Regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

premesso che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che prevede che lo Statuto dell'ANPAL sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

in attuazione della summenzionata disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016 che, all'articolo 16, a sua volta, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare con le medesime summenzionate modalità, l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) reintrodurre la rappresentanza delle Regioni nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione poiché la mancata previsione delle stesse appare una scelta incoerente con le funzioni di ANPAL e potrebbe rivelarsi dannosa in virtù della natura concorrente delle politiche attive;
- b) definire il confine del rispetto della contrattazione nazionale e di secondo livello nelle attribuzioni di poteri e compiti alla nuova figura del direttore al fine di evitare che il regolamento aziendale possa "sconfinare" su materie regolate dalla contrattazione;
- c) sempre con riferimento alla figura del direttore, sopprimere la possibilità di autorizzare la spesa fino a 1 milione di euro, in quanto questa previsione appare in contraddizione con la norma prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dal Consiglio di Stato;
- d) rivedere la norma di cui all'articolo 6 che disciplina un Comitato scientifico, la cui previsione organizzativa e di organico che prefigura un "dipartimento di ricerca" o una funzione anche di "ente di ricerca", al netto della denominazione ed in assenza di illustrazione nella relazione, è poco chiara e desta perplessità, peraltro già sollevate dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio di Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [444](#)

Art. 1

1.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole «e dopo il parto» inserire le seguenti: «nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili».

1.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo le parole «sono previste iniziative» inserire le seguenti: «di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione».

1.3

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale.» inserire il seguente periodo: «Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l'importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l'accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».

Art. 2

2.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta.»

2.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)

1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)

1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:

- a) i dati socio anagrafici della madre;
- b) i fattori di rischio materni;
- c) l'anamnesi ostetrica;
- d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;
- e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;
- f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato.»

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.